



SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
UMBRIA	SENTENZA	21	2016	RESPONSABILITA'	09/03/2016



Sent. n. 21/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Angelo Canale

Presidente .

Dott. Fulvio Maria Longavita

Consigliere-Relatore

Dott.ssa Cristiana Rondoni

Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. Feliciano Polli (c.f. PLL FCN 46B 24F 844A), nato il 24/2/1946, difeso dagli avv. Mario Rampini e Federica Pasero.

Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°12175 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 10/2/2016, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Antonio Giuseppone; i difensori del convenuto, avv. Rampini ed avv. Pasero.

### **Svolgimento del processo**

1) – Con atto di citazione depositato il 14/7/2015, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Feliciano Polli, in qualità di Presidente della Provincia di Terni, per ivi sentirlo condannare a favore della

predetta Provincia al pagamento della somma di € 33.600 (oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio), per il danno conseguente alla illegittima erogazione della “*indennità di risultato*” al Segretario Generale della Provincia stessa, quale titolare anche delle funzioni di Direttore Generale dell’Ente.

L’atto introduttivo della causa ha chiarito, in fatto, che con decreto del Presidente *pro tempore* della Provincia di Terni n.78657/2009 sono state attribuite al predetto Segretario Generale le funzioni Direttore Generale della Provincia stessa e che, con decreti del Presidente medesimo n. 27527 del 13/5/2011 e n. 60089 del 15/11/2012, sono stati corrisposti € 16.800 annui per il 2010 ed il 2011, a titolo “*indennità di risultato*”, pari al 30% del compenso annuo lordo dovuto per il cennato incarico di Direttore Generale (€ 56.000).

In diritto, invece, la citazione ha argomentato per: a) la palese illegittimità della corresponsione della menzionata “*indennità di risultato*”, in relazione alle disposizioni degli artt. 41, 42 e 44 del CCNL; b) la colpa grave del Presidente della Provincia che l’ha riconosciuta; c) la sussistenza del corrispondente nesso causale tra la sua condotta (adozione dei succitati provvedimenti) ed il danno (€ 33.600), interamente addebitabile al medesimo.

2) – Costituitisi nell’interesse del convenuto con memoria depositata il 21/1/2016, gli avv. Mario Rampini e Federica Pasero hanno avverso la pretesa attrice, sotto i profili della piena legittimità dell’operato del convenuto (v. pagg. 7-9) e della “*insussistenza dell’elemento psicologico*” (v. pagg. 9-10).

3) – All’odierna pubblica udienza, il P.M. ed i difensori del convenuto hanno illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

### **Motivi della Decisione**

4) – La pretesa attrice è fondata e, come tale, va accolta.

5) – Induce a tanto la considerazione che la lettura degli artt. 42 e 44 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio 1998-2001 offerta dalla difesa del convenuto non può essere seguita, in quanto si pone in contrasto con i precedenti di questa Corte, oltre che con gli “*orientamenti applicativi*” dell’ARAN e dell’ *Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*.

5.1) – Secondo la predetta difesa, invero: “l’art. 42 del CCNL citato stabilisce il principio di

omnicomprensività della retribuzione di risultato con riferimento a tutti gli incarichi attribuiti al Segretario Generale, fatta eccezione di quello di Direttore Generale” (v. pag. 7 della relativa memoria di costituzione in giudizio).

Ciò significherebbe, sempre secondo la predetta difesa, che “tale indennità [ossia quella di risultato del Direttore Generale, n.d.r.], costituisce espressa deroga al principio di omnicomprensività, con specifico riguardo al cumulo di funzioni di che trattasi”, ossia di Segretario Generale e di Direttore Generale (v. ancora pag. 7 della cennata memoria di costituzione in giudizio).

Analogamente, l’art. 44 del ripetuto CCNL, secondo la più volte menzionata difesa, stabilirebbe un’ “altra deroga al principio di omnicomprensività, in quanto prevede l’attribuzione di una specifica indennità, in aggiunta alla retribuzione di posizione goduta quale Segretario, [in] ipotesi di Segretario con funzioni di Direttore Generale” (v., ancora una volta, pag. 7 della memoria di costituzione in giudizio).

**5.2)** – Una simile ricostruzione ermeneutica, volta ad attrarre nell’area della deroga al principio di omnicomprensività sia la “*specificata indennità*” di cui all’art. 44 del ripetuto CCNL, sia l’ “*indennità di risultato*” del Direttore Generale, prevista dal precedente art. 42 del medesimo CCNL, contrasta palesemente con il tenore letterale delle disposizioni dei precitati articoli, dai quali desumere – com’è noto – la “*comune intenzione delle parti*” (ex art. 1362 cc), ovvero – nel caso – di coloro che hanno siglato il più volte menzionato CCNL.

**5.2.1)** – Da questo punto di vista, infatti, è da rilevare che mentre la “*specificata indennità*” di cui al menzionato art. 44, per espressa indicazione normativa, è “corrisposta **in aggiunta** alla posizione di retribuzione” del Segretario Generale, “*l’indennità di risultato*” del Segretario stesso, per altrettanto espressa indicazione del precedente art. 42, è calcolata “tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti[gli], **ad eccezione dell’incarico** di funzione di Direttore Generale”.

**5.3)** – Del resto, che l’effettiva volontà delle parti che hanno siglato il ripetuto CCNL fosse quella di escludere “*l’incarico di funzione di Direttore Generale*” dai parametri di determinazione dell’ “*indennità di risultato*” del Segretario Generale (ex art. 42) è confermata anche dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’*Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali* n. 389/2002

del 24/9/2002, avente ad oggetto proprio le “*Problematiche relative ad alcuni istituti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/5/2001*”.

In tale deliberazione, infatti, vengono espressamente elencate le “*voci retributive*” su cui calcolare l’indennità di risultato del Segretario Generale (c.d. “*monte salari*”) ed in esse non figurano, perché espressamente esclusi, “*i diritti di segreteria*” e, per quanto di interesse, “*l’indennità di Direttore Generale*”.

Una simile indennità, esclusa dal c.d. “*monte salari*,” non può *a fortiori* essere corrisposta in via autonoma, quale *indennità di risultato* aggiuntiva a quella propria del Segretario Generale.

**5.4)** – Peraltro, l’esclusione dell’indennità di Direttore Generale dal c.d. “*monte salari*” è stata ribadita, anche di recente, dall’*ARAN* che, con l’ “*orientamento applicativo*” SEG-041 del 14/10/2014, ha ricordato come la determinazione dell’indennità di risultato richiede, tra l’altro, la “*preventiva fissazione ed il formale conferimento al Segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale*”.

6) – In siffatto contesto, la sentenza n. 1627/2012 della Sezione Giurisdizionale della Campania, richiamata da parte attrice nell’atto di citazione in giudizio, si limita semplicemente ad esplicitare le comuni conoscenze applicative dell’art. 42 del CCNL in discorso, precisando che “*la corresponsione al Segretario comunale/provinciale di un’autonoma indennità di risultato per la titolarità di incarichi di direzione aggiuntivi è fatto assolutamente *contra legem* [ed] è tanto più grave nella misura in cui costituisce patente violazione di norme dal contenuto chiaro ed in equivoco*” (v. paragrafo 2.2 della parte in diritto).

7) – Le valutazioni finora espresse sulla palese contrarietà della parametrizzazione dell’indennità di risultato del Segretario Generale anche all’incarico di Direttore Generale, ed ancora di più la corresponsione di un’indennità di risultato aggiuntiva – per l’attività di Direttore Generale – rispetto a quella propria di Segretario Generale, danno conto della colpa grave che ha caratterizzato la condotta del convenuto.

**7.1)** – Al tempo dei censurati atti (2011-2012), adottati dal convenuto medesimo, in realtà non è dato riscontrare alcun dubbio interpretativo sulla corretta applicazione del più volte richiamato art. 42, tenuto anche conto dei chiarimenti offerti sin dal 2002 dall’*Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari*

*Comunali* (v. la già citata deliberazione n.389/2002).

Il Collegio condivide le conclusioni sulla “*colpa gravissima*” formulate dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo della causa (v. pagg. 8-9) che, pur nella loro sinteticità, esprimono valutazioni congruenti e razionali, del tutto aderenti alle circostanze concrete del caso di specie.

**8)** – Gli elementi considerati per affermare l’elevato grado di responsabilità del convenuto non consentono l’esercizio del potere riduttivo.

**9)** – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la pretesa attrice va accolta e, per l’effetto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 33.600 a favore della Provincia di Terni, oltre interessi dalla data delle contestate spese a quella della presente sentenza.

**10)** – Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

**11)** – Sulla somma di condanna come sopra indicata (per sorte ed interessi) e sulle spese di giustizia andranno computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Visti gli artt. 82 del r.d. n.2440/1923, 52 del r.d. n. 1214/1934, 43 e ss. del r.d. n. 1038/1933, 18 del d.P.R. n. 3/1957, 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i., 5 della l. n. 19/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267/2000.

**P. Q. M.**

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

**ACCOGLIE**

La domanda attrice e, per l’effetto, condanna il sig. Feliciano Polli al pagamento della somma di € 33.600 (euro trentatremilaseicento) a favore della Provincia di Terni, oltre interessi da calcolare secondo quanto stabilito in parte motiva.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate, alla data della presente pronuncia, in € 244,18 (duecentoquarantaquattro/18).

Anche su tale somma vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data del sentenza al soddisfo.

Manda alla Segreteria della Sezione per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 10/2/2016.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Fulvio Maria Longavita

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 9 marzo 2016

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci